

51

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 29 Aprile 1861.  
dal Ministro di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Abrogazione di Editti dei Duchi di Modena intorno agli  
affari Ecclesiastici ed alla materia beneficiaria*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Corrigiani

» 2° Conelli

» 3° Ricci M

» 4° Menotti

» 5° Regnoli

» 6° Leo

» 7° Mayr

» 8° Niccolini

» 9° Sanguinetti

Relatore Conelli

Adottata nella tornata del 20. Giugno 1861.

552

# Signori Deputati.

*Il*  
In virtù di speciali accordi colla  
Corte di Roma i Duchi di Modena  
Francesco IV<sup>o</sup> e Francesco V<sup>o</sup>, diedero  
ne' loro Stati in particolare assetto alle cose  
Eclesiastiche e giurisdizionali ed alla materia  
beneficaria merce i Sovrani Editti dell'8  
Maggio 1851, del 16 Aprile 1856, del 26 Feb-  
braio 1851, e del 14 Novembre 1857, che nelle  
provincie modenesi non vennero ancora  
abrogati.

Alcune disposizioni di cotesti Sovrani  
Editti sono in contraddizione coll'art. 18 del-  
lo Statuto e col Decreto Reale 16 Settembre  
1860 che sulla base di esso determinò l'uni-  
forme esercizio in tutto lo Stato del Diritto  
Regio di possesso e d'amministrazione dei  
Beneficii vacanti: altre ripugnano alle norme  
di Diritto pubblico annesse in tutto il nuovo  
Regno.

È vero che il Dittatore dell'Unità  
colla pubblicazione della legge 17 Aprile e 5  
giugno 1860 ha tolto efficacia ad alcune

Le Province Modenesi e Parmensi,  
pubblicando coi Decreti 8 Settembre e 1 Ott-  
bre 1859 le leggi 9 aprile e 5 giugno  
1858 già in vigore nelle antiche provincie  
del regno,

delle disposizioni accennate, ma dovendosi provvedere all'unificazione così del Diritto pubblico dello stato, come dell'amministrazione nelle sue parti essenziali, affinché abbia solido fondamento l'unità politica della Nazione, importa che i succitati Sovrani Editti si dichiarino in ogni loro parte abrogati.

A questo medesimo scopo con Decreto del Governo Costantino del 27 Giugno 1860 fu dichiarato risoluto e cessato il Concordato della Toscana del 25 Aprile 1851, con la legge del 27 Ottobre 1860, si dichiarò parimenti cessato nelle provincie di Lombardia ogni effetto del Concordato Austriaco del 18 Agosto 1855; col Decreto del Principe Luogotenente Generale nelle Provincie napoletane del 17 febbrajo di quest'anno si dichiarò cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato Borbonico del 16 febbrajo 1818 e della successiva del 16 Aprile 1834.

Per ciò, avuta facoltà dal Re, io ho l'onore di proporre alle Vostre deliberazioni l'unito schema di legge composto d'un unico articolo, col quale si dichiara cessato nelle provincie modenesi ogni effetto dei succitati Sovrani Editti.

22

2

Se esso venga adottato, quelle nobili provincie saranno pareggiate alle altre in una parte rilevantissima della pubblica amministrazione, e non deserberanno più traccia della Signoria che respinsero con sì mirabile concordia di suffragio; ed avrà il Parlamento nuova occasione di chiarire i suoi intendimenti sul valore di quelle convenzioni speciali con la Santa Sede, a cui i Governi e i pontefici vennero di consueto per motivi non punto attinenti ~~alla pubblica utilità ed al bene~~ <sup>alla pubblica utilità ed al bene</sup> ~~alla pubblica utilità ed al bene~~ <sup>alla pubblica utilità ed al bene</sup> ~~alla pubblica utilità ed al bene~~ <sup>alla pubblica utilità ed al bene</sup> spirituali dei fedeli; ~~non~~ <sup>e che non</sup> riuscirono ad altro, che a confondere ciò che di sua natura è affatto distinto, a diminuire l'indipendenza della potestà civile, e a rendere nel tempo stesso men libera la Chiesa medesima nel legittimo esercizio della sua potestà spirituale.

#### Articolo Quarto

Colla pubblicazione delle presentate leggi sopra nelle provincie Modenesi ogni effetto degli editti Sommi dell' 4. Maggio 1861. del 15. aprile 1866, del 24. febbrajo 1871. e del 14. novembre 1877.

N. 91.

Progetto di legge presentato  
dal Ministro di Grazia e Giustizia  
/ Caspij /

Abrogazione di' Vitti dei Duchi di Modena  
intorno agli affari ecclesiastici ed alla  
moderna beneficenza

Tramite il 29. Aprile 1861.

*Palati*

SESSIONE 1861

N° 51-A

# CAMERA DEL DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**TORRIGIANI, TONELLI, RICCI-MATTEO, MENOTTI, REGNOLI,**

**LEO, MAYR, MICHELINI, SANGUINETTI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia  
nella tornata del 29 aprile 1861

*Segli la legge di ammissione quinquennale colonie beneficarie*

**Abrogazione di editti del ducato di Modena intorno agli affari ecclesiastici ed alla materia beneficaria.**

Tornata del 18 giugno 1861

**SIGNORI,**

La Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge presentato dal ministro di giustizia onde cessi nelle provincie modenesi ogni effetto degli editti sovrani 8 maggio 1841, 15 aprile 1844, 24 febbraio 1851 e 14 novembre 1857, seguendo il voto emesso dagli uffizi, fu concorde nel concetto che quei decreti non dovessero avere come nessuna pratica applicazione, così nessun giuridico valore, perchè contrari allo spirito della civile legislazione vigente in ogni parte del nuovo regno d'Italia.

Considerava inoltre come nel già ducato di Modena, fino dalla pubblicazione del Codice di Francesco III, avvenuta nel 1771, e delle leggi sul matrimonio e sulle mani morte quasi di pari passo alle leggi di Pietro Leopoldo in Toscana, si era fatto un notevole progresso nella separazione della civile giurisdizione dalle teorie del diritto canonico.

E queste leggi sostituite nel 1806 dal Codice Napoleone, furono richiamate in vigore all'atto della restaurazione col decreto 28 agosto 1814. Dal che appariva chiaramente la ragione storica, per la quale i succitati decreti che ripristinavano fori privilegiati, tribunali eccezionali non furono mai accettati a quelle popolazioni appunto perchè contrari alle

(51-A)

oramai inveterate abitudini, al progressivo sviluppo della civile libertà, alle circostanze dei tempi ed al gran principio che la legge è uguale per tutti. Per questi ulteriori riflessi la Commissione confermavasi nella massima già concordemente fissata.

Però alcuni uffici avevano segnalati due dubbi abbastanza gravi, perchè la Commissione dovesse prenderli in serio esame.

Il primo di questi dubbi era se di fronte ai decreti del dittatore 8 settembre e 1 ottobre 1859, gli editti ducali fossero già pienamente abrogati, e quindi non abbia scoppia presente legge.

Il secondo, se dopo l'abolizione di quei decreti resti nella legislazione dell'ex-ducato di Modena una lacuna, cui sia d'uopo supplire con qualche nuova disposizione.

A chiarire siffatti dubbi occorreva un confronto delle disposizioni contenute sia nel codice dell'ex-ducato, sia nei citati editti con quelle emanate dal dittatore, e vigenti nel regno sardo applicate al ducato stesso.

Il confronto esatto di siffatte disposizioni ha persuasa la Commissione, che i dittatoriali decreti, e le richiamate leggi sarde hanno derogato agli editti ducali nelle parti che accordavan agli ecclesiastici privilegi di foro civile e criminale e ai corpi morali, e luoghi pii facoltà d'acquistare, e ricever lasciti e donazioni senza la sovrana autorizzazione.

Ma alcune disposizioni ordinamentali, e la parte che istituiva le commissioni diocesane, e loro dava attribuzioni giurisdizionali ed amministrative non veggonsi espressamente abrogate, e questa abrogazione non si potrebbe di leggeri interpretare per quel che riguarda la semplice amministrazione perchè le analoghe disposizioni ducali non sono incompatibili colle citate leggi sarde. Del pari non possono dirsi espressamente derogate le altre disposizioni concernenti le vacanze dei benefici, e le modalità ristrettive imposte alla distrazione dei beni camerali.

Ond'è che per porre le provincie che componevano l'ex-ducato di Modena in pieno livello colle altre del regno era necessario un definitivo provvedimento legislativo che togliesse ogni contraria disposizione, la quale dai decreti dittatoriali, o dalle leggi sarde non era stata espressamente annullata.

Constatata in siffatto modo la necessità di emanare una legge suppletiva veniva di conseguenza eliminato il primo dubbio.

In riguardo al secondo dubbio, se cioè colla proposta abrogazione si faccia una lacuna, la vostra Commissione considerava che le disposizioni dei succitati editti ducali non erano che eccezioni, e limitazioni al diritto comune, o per meglio dire alla legislazione civile, e criminale di que luoghi. Tolta l'eccezione rimane libera ed assoluta la disposizione della legge.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

(51-A)

Il dubbio non potrà riferirsi alle materie sulle quali gli editti ducali erano stati già derogati dai dittatoriali decreti perchè quelle ritornavano sotto l'impero del Codice criminale, e del Codice civile colà vigenti, per cui, soppressi i privilegi di foro, di persona e d'asilo, gli ecclesiastici, al pari dei laici tutti, sono soggetti alla stessa legge, alla stessa procedura.

Restringendo perciò le considerazioni alle materie sulle quali gli editti ducali non erano fino ad ora abrogati, cioè disposizioni ordinamentali, attribuzioni giurisdizionali ed amministrative sui corpi morali, sui benefici, libertà di contrattazione, ed altre, la Commissione considera che siffatte materie erano colà negli attributi della sovranità, e ritornandovi nuovamente colla abolizione degli editti che l'avevano abdicata, resta a quella provveduto dal reale decreto 26 settembre 1860, e del relativo regolamento già praticato in esecuzione.

Speciali disposizioni sul patrimonio ecclesiastico, e sul matrimonio non esistono nè nel ducato, nè negli antichi Stati. Ma qui giova considerare che, mentre insistiamo onde il Governo presenti analoghe leggi generali segnatamente in adempimento di quanto prescrive l'ultima parte della legge 9 aprile 1860, non parlando gli aboliti editti del contratto matrimoniale, essendo nel già ducato vigente il Codice del 1860 con disposizioni alquanto più late che quelle del Codice Albertino, non sarebbe opportuno fare in ora alcuna modificazione, comechè desiderata, onde non preoccupare quelle disposizioni che sono oggetto di molti studi e che regolar dovranno il contratto matrimoniale.

E non dovendosi nel già ducato, formante parte dello Stato, più oltre tardare il riordinamento degli accennati diritti dell'autorità civile, anche il secondo dubbio veniva a perdere la sua sostanziale importanza.

Perciò la Commissione concluse unanime di accogliere favorevolmente il progetto di legge presentato dal Ministero.

Osservava soltanto che, essendosi da poco tempo verificati dei cambiamenti nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie del già ducato di Modena, l'appellativo di *provincia modenese*, usato dal Ministero, lascia men chiara ed esposta a qualche dubbio la designazione dei luoghi ove già ebbero forza gli aboliti decreti, e perciò alla vostra Commissione sembra opportuno sostituire le altre *nel già ducato di Modena*,

TONELLI, relatore.



**PROGETTO DEL MINISTERO**

(4-18)

**Articolo unico.**

Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle provincie modenesi ogni effetto degli editti sovrani dell' 8 maggio 1841, del 15 aprile 1846, del 24 febbraio 1851 e del 14 novembre 1857.

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE**

Il Re ha approvato con Regia Decreta del 24 maggio 1841, del 15 aprile 1846, del 24 febbraio 1851 e del 14 novembre 1857, editti sovrani colla data di cui sopra, colla quale si disponeva che, colla pubblicazione della presente legge, cessasse ogni effetto degli editti sovrani di cui sopra.

**Articolo unico.**

Colla pubblicazione della presente legge cessa ogni effetto degli editti sovrani 8 maggio 1841, 15 aprile 1846, 24 febbraio 1851, 14 novembre 1857 emanati nel già ducato di Modena.

*Disposizione della Commissione del 20 giugno 1861.*

*1861*

Il Re ha approvato con Regia Decreta del 20 giugno 1861, editti sovrani colla data di cui sopra, colla quale si disponeva che, colla pubblicazione della presente legge, cessasse ogni effetto degli editti sovrani di cui sopra.

A highly decorative title for King Vittorio Emanuele III. The text "VITTORIO EMANUELE III" is rendered in a large, bold, serif font with a textured, almost embossed appearance. Below it, in a smaller, simpler font, is the phrase "PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE". At the bottom of the decorative frame, the words "RE D' ITALIA" are written in a large, bold, serif font, also with a textured appearance. The entire title is enclosed within an elaborate, symmetrical frame of swirling lines, floral motifs, and leaf-like patterns.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Articolo Unico.

Dalla pubblicazione della presente Legge cessa nelle provincie  
Modenesi ogni effetto degli Editti Sovrani dell' 8 Maggio 1851, del  
13 Aprile 1856, del 21<sup>to</sup> Febbrajo 1851 e del 14 Novembre 1857. —